

# Assicurazione temporanea caso morte, malattie gravi e non autosufficienza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)



Prodotto: Tutta la Vita

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Vita - Febbraio 2026

(Il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla situazione patrimoniale dell'impresa

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

AXA Assicurazioni S.p.A., Corso Como, n. civico 17; CAP 20154; città Milano; tel. +39 02 480841; sito internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); PEC [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it).

AXA Assicurazioni S.p.A. è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA Mediterranean Holding SAU. La Compagnia Capogruppo del gruppo assicurativo AXA Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi IVASS con il n. 041.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero verde 800.08.55.59; modulo di richiesta on line sul sito indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it), nella sezione Contatti; PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it).

AXA Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, n. 17 - 20154 Milano - Italia ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83). Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2024) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., ammonta ad euro 679.272.495 di cui di capitale sociale interamente versato per euro 232.535.335 ed euro 446.737.160 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Al 31 dicembre 2024 il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A. è pari a 521 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2024 ammonta a 234 milioni di euro. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 218%. L'importo dei Fondi Propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 1.137 milioni di euro. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/axa-italia-chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP, la prestazione è esclusa nei seguenti casi:

**Prestazione in caso di decesso.** Il rischio di morte è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. AXA Assicurazioni non ti copre se:

- l'assicurato è coinvolto in un incidente aereo mentre si trova a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo oppure con un pilota senza brevetto valido;
- l'assicurato muore per alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
- il decesso è causato da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o da accelerazioni di particelle atomiche;
- il decesso avviene in un Paese definito "a rischio" dal Ministero degli Esteri (vedi [www.viaggiareassicuri.it](http://www.viaggiareassicuri.it)). Se l'assicurato si trova già nel Paese al momento della segnalazione, la copertura vale ancora per un massimo di 14 giorni.

**Prestazione in caso di malattia grave.** La garanzia è prestata senza limiti territoriali, tranne nei seguenti casi:

- AXA Assicurazioni può decidere di non pagare il capitale assicurato se la documentazione medica allegata alla richiesta è firmata da un medico che esercita in un Paese diverso da questi, a titolo esemplificativo: Andorra, Australia, Austria;
- atti di autolesionismo compiuti dall'assicurato;
- se l'assicurato partecipa in modo attivo a tumulti popolari e rivoluzioni;
- malattie procurate volontariamente a sé stesso, o conseguenti all'abuso di alcolici, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti, abuso di farmaci, tentato suicidio;
- negligenza o imprudenza dell'assicurato;
- incidenti di volo, se l'assicurato si trovava a bordo di un velivolo non autorizzato o guidato da un pilota senza brevetto idoneo;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche;
- malattie, malformazioni, lesioni o stati patologici già presenti prima della decorrenza della polizza e già diagnosticati all'assicurato.
- AXA Assicurazioni non copre il rischio nei casi previsti per ciascuna "malattia grave" esclusi in modo specifico nella Sezione 1, par. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. In questi casi, non hai diritto ad alcuna prestazione.

**Prestazione in caso di perdita dell'autosufficienza.** Il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali a eccezione dei seguenti casi:

- AXA Assicurazioni può decidere di non pagare il capitale assicurato se la documentazione medica a supporto della richiesta è firmata da un medico che esercita in un Paese diverso da questi, a titolo esemplificativo: Andorra, Australia, Austria;
- comportamento doloso da parte dell'assicurato, anche in caso di concorso in delitti dolosi;
- se l'assicurato partecipa in modo attivo a tumulti popolari e rivoluzioni;

- malattie procurate volontariamente a sé stesso conseguenti all'abuso di alcolici, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti, abuso di farmaci, tentato suicidio;
- negligenza o imprudenza dell'assicurato, se ha scelto in modo volontario di non consultare i medici o di non seguire le loro indicazioni per migliorare la propria salute;
- incidenti di volo, se l'assicurato si trovava a bordo di un velivolo non autorizzato o guidato da un pilota senza brevetto idoneo;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche;
- malattie, malformazioni, lesioni o stati patologici già presenti prima della decorrenza della polizza e già diagnosticati all'assicurato.

In questi casi AXA Assicurazioni non paga alcuna prestazione. Inoltre, non puoi acquistare questa copertura se l'assicurato al momento della stipula era già non autosufficiente, aveva un'invaldità permanente totale oppure era già sottoposto ad accertamenti per questi motivi.

#### **Esclusione attività professionali**

Il rischio non è coperto se la non autosufficienza è provocata da un infortunio subito durante lo svolgimento, da parte dell'assicurato, di un'attività professionale pericolosa che non è stata valutata prima e accettata da AXA Assicurazioni.

#### **Esclusioni attività extraprofessionali**

Il rischio non è coperto se la non autosufficienza è provocata da un infortunio subito durante lo svolgimento, da parte dell'assicurato, di un'attività extra-professionale o sportiva pericolosa che non è stata valutata prima e accettata da AXA Assicurazioni.



## Ci sono limiti di copertura?

### **Prestazione in caso di decesso**

Il presente Contratto viene stipulato senza visita medica. Se l'assicurato muore entro i primi sei mesi dalla data di perfezionamento dell'assicurazione (periodo di carenza), e hai pagato il premio, AXA Assicurazioni non paga il capitale assicurato, ma ti rimborsa i premi versati. Unicamente per la Soluzione Libera: se vuoi eliminare il periodo di carenza, l'assicurato deve fare la visita medica, accettando le modalità previste e i relativi costi.

AXA Assicurazioni paga l'intero capitale assicurato, anche durante il periodo di carenza, se il decesso è causato da:

- una malattia infettiva acuta sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della polizza, quali, ad es.: tifo, difterite, ecc.;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza. Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa.

Se l'assicurato muore entro cinque anni dalla data di perfezionamento del contratto a causa di AIDS o di una malattia collegata, AXA Assicurazioni non paga il capitale assicurato. Se hai pagato in modo regolare il premio, AXA Assicurazioni paga una somma pari ai premi versati fino alla data del decesso esclusi i costi. Il contratto termina e AXA Assicurazioni non ti deve più nulla. Hai diritto alla piena copertura fin da subito, senza periodo di carenza, se l'assicurato fa una visita medica e un test per verificare la presenza del virus HIV o della sieropositività, e il test risulta negativo. Se l'assicurato rifiuta di fare il test, AXA Assicurazioni applica un periodo di carenza di 5 anni.

### **Prestazione in caso di malattia grave**

Le condizioni di carenza sono descritte nel DIP. Se l'assicurato fa la visita medica e accetta le modalità e gli eventuali costi, il periodo di carenza per Infarto, Cancro, Ictus e CABS, si riduce a 90 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Per le Soluzioni Unica e Libera, se l'assicurato, durante il periodo di carenza, riceve la diagnosi di una delle seguenti malattie gravi: Infarto, Cancro, Ictus o CABS, e i premi sono stati pagati in modo regolare, AXA Assicurazioni ti restituisce i premi versati al netto dei costi. Per la Soluzione Libera, la copertura per le malattie gravi decade, ma il contratto rimane valido per le altre garanzie che hai scelto. Per la Soluzione Unica, il contratto si chiude.

Nel caso di sottoscrizione delle garanzie decesso e malattie gravi, se l'assicurato muore più di 24 ore dopo la diagnosi di una malattia grave AXA Assicurazioni paga entrambe le prestazioni. Se invece l'assicurato muore entro 24 ore dalla diagnosi, AXA Assicurazioni non paga la prestazione per le malattie gravi.

### **Prestazione in caso di perdita dell'autosufficienza**

In caso di perdita dell'autosufficienza da parte dell'assicurato durante i periodi di carenza indicati nel DIP AXA Assicurazioni corrisponde a te i premi versati al netto dei costi. La copertura assicurativa decade, e il Contratto rimane in vigore per le eventuali restanti garanzie scelte (in caso di Soluzione Libera).



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è indirizzato sia a persone fisiche che giuridiche per proteggersi dai rischi legati alla premorienza, dal rischio di perdita di autosufficienza e dal rischio di malattia grave.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

- Soluzione libera: puoi scegliere una o più garanzie tra le seguenti:
  - caso morte: è prevista l'erogazione di un capitale nel caso di decesso dell'assicurato. L'età prevista alla sottoscrizione è da 18 fino a 75 anni;
  - malattie gravi: ottenere un capitale in caso di malattia grave. L'età prevista alla sottoscrizione è da 18 a massimo 65 anni;
  - garanzia perdita di autosufficienza: ottenere una rendita vitalizia e un capitale una tantum in caso di perdita di autosufficienza. L'età prevista alla sottoscrizione è da 18 a massimo 70 anni.
- Soluzione unica: ottenere un capitale (con un'unica durata) a scelta tra quelli disponibili al verificarsi del primo evento tra decesso, malattia grave o perdita di autosufficienza per proteggere il proprio tenore di vita e della propria famiglia. L'età prevista alla sottoscrizione è da 18 a massimo 65 anni.



## Quali costi devo sostenere?

### **Costi gravanti sul premio**

Ciascun premio annuo prevede un caricamento percentuale pari al 25% del premio stesso. Detto caricamento è già compreso in ciascun premio pagato.

Tipologia	Importo	Periodicità del prelievo	Modalità di prelievo
Caricamento percentuale	25%	Su ciascun premio	Ricompresi nel premio

### **Costi per l'erogazione della rendita in caso di perdita dell'autosufficienza (solo per Soluzione Libera)**

In aggiunta al caricamento di cui sopra, è previsto un costo per l'erogazione della rendita del 1,25% per la sola componente di premio relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza.

Tipologia	Importo	Periodicità del prelievo	Modalità di prelievo
Costo per erogazione rendita	1,25% della componente di premio relativo alla copertura per perdita dell'autosufficienza	Su ciascun premio	Ricompresi nel premio

### **Costi per il frazionamento del premio**

Il premio può essere corrisposto, oltre che annualmente, anche in rate mensili, trimestrali e semestrali senza alcun costo aggiuntivo.

### **Costi di intermediazione**

La quota parte del Caricamento Percentuale e del Costo per l'erogazione della Rendita retrocessa dalla Compagnia in media agli intermediari è pari al 88% dei costi indicati.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Eventuali reclami devono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami tramite modulo di richiesta online su sito internet <a href="http://www.axa.it">www.axa.it</a> "sezione Contatti". Possono inoltre essere utilizzati i seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• email: <a href="mailto:reclami.vita@axa.it">reclami.vita@axa.it</a></li> <li>• pec: <a href="mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it">reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it</a></li> <li>• posta: AXA Assicurazioni SpA, c.a Ufficio Gestione Reclami, (Corso Como n.17 - 20154 Milano)</li> </ul> <p>indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico di chi presenta il reclamo;</li> <li>• numero della polizza e nominativo del Contraente;</li> <li>• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>• il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve e completa descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>AXA Assicurazioni fornisce un riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, AXA Assicurazioni fornisce un riscontro trascorso un periodo di sospensione di 15 giorni, per garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia da AXA Assicurazioni che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso o alla sua mancata risposta.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta arriva in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>, Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Arbitro Assicurativo</b></p>	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Puoi rivolgerti, ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad AXA Assicurazioni.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o in caso di successivo accordo compromissorio, per controversie relative alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare ad AXA Assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. AXA Assicurazioni nel dare riscontro al richiedente, comunica il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura segue le modalità indicate in modo esplicito nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito <a href="http://www.axa.it">www.axa.it</a>.</li> <li>• Arbitrato rituale, se previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o in caso di successivo accordo compromissorio; qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</li> <li>• Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</li> </ul> <p>Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte di AXA Assicurazioni, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.</p>

## REGIME FISCALE

<p><b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b></p>	<p><b>Trattamento fiscale dei premi</b> Sui premi versati per assicurazioni ad oggetto il rischio di morte, malattie gravi che comportano un'invalidità permanente non inferiore al 5% e perdita dell'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è riconosciuta una detrazione d'imposta IRPEF nei limiti e nei termini previsti dalla normativa di legge. I premi versati inerenti all'attività d'impresa sono fiscalmente deducibili nei limiti previsti dalla normativa in vigore. Se i premi versati sono relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è riconosciuta una maggiorazione dell'importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 ("dopo di noi"). I premi versati inerenti all'attività d'impresa sono fiscalmente deducibili nei limiti previsti dalla normativa in vigore.</p> <p><b>Trattamento fiscale delle prestazioni</b> Le somme corrisposte in caso di malattia grave o di morte ovvero in dipendenza di un'assicurazione di rendita collegata alla perdita dell'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il capitale corrisposto in caso di morte dell'Assicurato non concorre alla formazione dell'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione. Le somme percepite nell'esercizio di attività commerciale concorrono a formare il reddito d'impresa e sono assoggettate all'ordinaria tassazione.</p>
--	---

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<p><b>Diritto all'oblio oncologico</b></p>	<p>Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p>
--	--

	Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="http://www.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico">www.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico</a> .
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO AXA ASSICURAZIONI DISPONE UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**